

REG.DEL. N. **11**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI TRENTO PER RIMBORSO PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE DA INAIL AD UN ASSICURATO A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO: AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI PROCURA ALL'AVV. ZANONI MASSIMO DI TRENTO INDICATO DA CATTOLICA ASSICURAZIONI – AGENZIA DI TRENTO QUALE DIFENSORE PER OPERA UNIVERSITARIA

Il giorno 27 maggio 2021 ad ore 14.30
in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito in videoconferenza

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sotto la presidenza della

	PRESIDENTE	MARIA LAURA	FRIGOTTO
Presenti:	COMPONENTI	NAHID SIMONA LIVIO MASSIMO EDOARDO STEFANO FRANCESCA CLAUDIA SOFIA	ALIYARI DE FALCO DEGASPERI GARBARI MENEHINI OSELE SARTORI SCANDOLA
	REVISORI DEI CONTI	DIEGO	TAMBURINI

Segretario verbalizzante: IL DIRETTORE PAOLO FONTANA

La Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il relatore comunica che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria stessa competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari ed agli ulteriori soggetti individuati all'art. 3 della medesima legge provinciale.

L'Opera ha da tempo attivato un servizio di noleggio biciclette – denominato “*prestabici*” - agli studenti universitari finalizzato a fornire un servizio ritenuto importante anche per proporre una linea di servizio valida sia dal punto di vista fisico sanitario che ecologico.

Il giorno 2/9/2013 a Trento un conducente di motociclo veniva coinvolto in un sinistro stradale insieme ad uno studente che si trovava alla guida di una bicicletta di proprietà di Opera Universitaria.

Il conducente del motociclo riportava un infortunio sul lavoro per il quale INAIL procedeva a indennizzare il proprio assicurato.

INAIL ha presentato in data 13/1/2014 la prima richiesta di rimborso in via di surroga, delle somme erogate a favore del proprio assistito (prot. gen. 222/11-6, dd. 16.01.2014).

Opera, oltre a chiedere l'apertura del sinistro al broker incaricato (Opera Universitaria è titolare di polizza rct/o - Responsabilità Civile verso Terzi e Operai), dava riscontro a Inail in data 12 febbraio 2014 e successivamente in occasione delle periodiche richieste dell'Istituto invitando lo stesso a prendere contatto direttamente con la compagnia assicurativa (CATTOLICA ASSICURAZIONI – AGENZIA DI TRENTO controparte del contratto di assicurazione RC Terzi n. 000625.32.300233 del 2013 con decorrenza 30 giugno 2013 e scadenza 31 dicembre 2016) la quale comunicava di non ravvisare responsabilità alcuna a carico dell'assicurato;

A fronte del rifiuto della compagnia assicurativa di partecipare alla negoziazione assistita, INAIL, con nota prot. Opera 2440 di data 2/4/2021, ha citato in giudizio Opera avanti il giudice di pace di Trento chiedendo di essere integralmente rimborsata, in via di surroga, delle somme erogate per un importo complessivo di € 11.195,44.

tempestivamente Opera Universitaria inviava l'atto di citazione al Broker per l'inoltro alla compagnia di assicurazione la quale, ai sensi dell'art. 7 della sezione 3 della polizza di assicurazione in corso (rubricato “Gestione delle vertenze di danno e spese legali”) *“La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i”;*

in data 11/5/2021 la compagnia Cattolica Assicurazione comunicava di aver conferito incarico per la trattazione della vertenza all'avvocato Massimo Zanoni con studio in Trento, via Grazioli n. 106.

Il relatore propone quindi al Consiglio di Amministrazione di conferire procura speciale all'avvocato Massimo Zanoni per la rappresentanza e difesa dell'Ente davanti al Giudice di Pace di Trento nella causa promossa da INAIL. Si propone inoltre di non individuare altro legale a difesa dell'Amministrazione sia perché la polizza assicurativa in essere prevede che la compagnia assicuratrice non riconosca le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, sia per evitare eventuali controversie con l'assicurazione in caso di sentenza di condanna al risarcimento dei danni.

Si prende atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Ente in quanto il sopra citato articolo di polizza dispone *“Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 Cod.Civ.”.*

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;
- con voti unanimi:

DELIBERA

1. di conferire procura speciale all’avvocato Massimo Zanoni per la rappresentanza e difesa dell’Ente davanti al Giudice di Pace di Trento nella causa promossa da INAIL, per il rimborso, in via di surroga, delle somme erogate dall’Istituto a un assistito in conseguenza di un infortunio sul lavoro suppostamente conseguente ad un incidente che ha visto coinvolto un velocipede di proprietà di Opera, per un importo complessivo di € 11.195,44.
2. di autorizzare il Presidente a conferire il mandato speciale di rito all’avvocato Massimo Zanoni;
3. di prendere atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell’Ente in quanto l’art. 7 della sezione 3 della polizza di assicurazione in essere con Cattolica Assicurazioni (rubricato “Gestione delle vertenze di danno e spese legali”) dispone: *“Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 Cod.Civ.”.*

Adunanza chiusa ad ore 16.00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Maria Laura Frigotto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO

**DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE:**

DELIBERA N. _____ **DEL** _____

DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE: X